

COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Compensazioni e visto di conformità: nuova soglia a 5.000 euro

Con l'art. 3 del D.L. n. 50/2017, il legislatore ha ridotto ad euro 5.000 (da euro 15.000) la soglia oltre la quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da cui i crediti stessi emergono, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all'art.2409-bis cc, di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Manovra correttiva: compensazioni IVA con soglia a 5.000 euro

Scende da 15.000 a 5.000 euro la soglia del credito IVA da certificare per l'utilizzo in compensazione nel modello F24. La misura, prevista dalla Manovra correttiva per combattere l'evasione fiscale, si pone come ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, già chiamati ad inviare trimestralmente i dati relativi alle fatture emesse e ricevute e quelli delle liquidazioni periodiche effettuate, oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Reverse charge

Lavoro - Jobs Act autonomi

Impresa - Sabatini-ter: elenco dei beni non agevolabili

Scadenze dal 18 maggio al 1° giugno 2017

ADEMPIMENTI

COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ: NUOVA SOGLIA A 5.000 EURO

di Antonio Gigliotti

Premessa

Con l'art. 3 del D.L. n. 50/2017 (pubblicato nella GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20) e contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e di iniziative a favore degli enti territoriali oltre che ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, il Legislatore ha ridotto ad euro 5.000 (da euro 15.000) la soglia oltre la quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui i crediti stessi emergono, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

La violazione del predetto obbligo comporta il recupero (a mezzo atto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate) del credito impropriamente utilizzato, oltre che degli interessi e l'applicazione delle dovute sanzioni.

NOVITÀ

È ridotto a 5.000 euro (dai previgenti 15.000) il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono.

Si tenga presente che **per le start up innovative (di cui all'art. 25 D.L. n. 179/2012) il limite al di sopra del quale è necessario il visto di conformità resta fermo a 50.000 euro.**

Inoltre:

- ⇒ nulla cambia in merito alla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale (da Modello IVA TR), per il quale nessun visto di conformità è necessario;
- ⇒ resta fermo l'obbligo del visto di conformità per i rimborsi superiori a 30.000 euro (anche da Modello IVA TR);
- ⇒ è eliminato l'intervallo da 5.000 a 15.000 euro per il quale era sufficiente la preventiva presentazione della dichiarazione IVA (senza visto di conformità) per l'utilizzo in compensazione del credito che vi scaturiva.

Per i soggetti titolari di partita IVA, è stato, altresì, istituito l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti d'imposta. Dunque, in presenza di crediti compensati, il modello F24 dei predetti soggetti, potrà essere presentato telematicamente solo attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (non è più possibile farlo attraverso i servizi di home banking).

Le nuove regole

Premesso che le nuove misure in commento riguardano esclusivamente i titolari di partita IVA, si fornisce in seguito una sintesi di ciò che cambia e ciò che resta fermo dopo l'intervento normativo di cui al citato D. L. n. 50/2017.

COMPENSAZIONE E VISTO CONFORMITÀ		
<i>Tipologia di imposta</i>	<i>Novità</i>	<i>Note</i>
Imposte dirette (Irpef, Ires, ecc.)	Si riduce a 5.000 euro l'importo al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti da dichiarazione.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Resta libera la compensazione verticale. ⇒ Il credito da dichiarazione può essere utilizzato in compensazione sin da subito (senza necessità di inviare preventivamente la dichiarazione reddituale).
IVA	Si riduce a 5.000 euro l'importo al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti da dichiarazione.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Per l'utilizzo in compensazione del credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale, è necessario il preventivo invio della dichiarazione stessa (se si vuole compensare oltre i 5.000 euro). ⇒ L'utilizzo potrà avvenire a partire dal 16 del mese successivo all'invio della dichiarazione (dotata di visto di conformità).

Il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta il cui credito si vuole utilizzare in compensazione.

ESEMPIO

Dal Modello Reddituale viene fuori una situazione di questo tipo:

- ⇒ *Credito IRPEF 3.800 euro;*
- ⇒ *Credito cedolare secca 1.500 euro.*

Anche se la somma di entrambi i crediti supera i 5.000 euro, per l'utilizzo in compensazione non sarà necessario alcun visto.

Novità per il Modello F24

Come già anticipato in premessa, con lo stesso art. 3 del D.L. 50/2017, per i soggetti titolari di partita IVA, fermo restando che il Modello F24 da utilizzarsi per il versamento di imposte e contributi va presentato in modalità telematica, è stato istituito:

- ⇒ l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, i crediti d'imposta.

Modello F24

(Titolari di partita IVA)

<i>Ante D.L. 50/2017</i>	<i>Post D.L. 50/2017</i>
<p>Obbligo di presentazione telematica F24, con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; ⇒ tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel). 	<p>Obbligo di presentazione telematica F24, con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ se ci sono crediti compensati, c'è obbligo di presentazione F24 solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario); ⇒ se NON ci sono crediti compensati, il versamento dell'F24 telematico potrà avvenire con una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; • tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel).

Nessuna modifica, invece, per *i soggetti non titolari di partita IVA*, per i quali continuano a valere le seguenti regole:

- ⇒ l'obbligo del modello F24 telematico sussiste solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale è pari a zero oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale è positivo.

Il versamento telematico potrà essere eseguito:

- ⇒ direttamente dal contribuente tramite l'home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline);
- ⇒ oppure tramite intermediario abilitato (ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate).

Tuttavia, se il saldo dell'F24 è zero l'home banking non può essere utilizzato.

Nel caso di F24 con saldo positivo in assenza di compensazioni, è possibile la presentazione cartacea in banca/posta.

La decorrenza delle novità

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 57/E/2017 ha chiarito che:

- ⇒ le novità in commento (sia quelle sulla nuova soglia di 5.000 euro sia per quanto riguarda il Modello F24) entrano in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia **dal 24 aprile 2017**.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. A tal proposito è stato, pertanto, precisato che:

- ⇒ per le dichiarazioni già presentate prima del 24 aprile (esempio Modello IVA/2017) prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli (non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000);
- ⇒ per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, Modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000 (valgono quindi i nuovi limiti).

Infine, nella circolare in commento, è anche affermato che, il controllo in merito all'obbligo (per i titolari di partita IVA) di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza, nell'F24, di crediti utilizzati in compensazione, inizierà solo a partire dal 1° giugno.

Tabella esempio

Ipotesi	Soglia da considerare
Modello IVA/2017 presentato entro il 28/02/2017 (termine ordinario)	15.000
Modello IVA/2017 tardivo (ossia non presentato entro il 28/02 ma entro i 90 giorni successivi)	⇒ 15.000 (se presentato prima del 24/04/2017) ⇒ 5.000 (se presentato dal 24/04/2017)
Modello IVA/2017 integrativo	⇒ 15.000 (se presentato prima del 24/04/2017) ⇒ 5.000 (se presentato dal 24/04/2017)
Modello Redditi/2017 ordinario	5.000
Modello Redditi/2017 tardivo	5.000
Modello Redditi/2017 integrativo	5.000
Modello Unico/2016 integrativo presentato dopo il 23/04/2017	5.000
Modello Unico/2016 integrativo presentato prima del 24/04/2017	15.000

CHECK LIST

COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ: NUOVA SOGLIA A 5.000 EURO

INFORMAZIONI NECESSARIE

INFORMAZIONI NECESSARIE	
TIPO DI CONTRIBUENTE	<input type="checkbox"/> Titolare di partita IVA <input type="checkbox"/> NON titolare di partita IVA
MODELLO DICHIARATIVO PRESENTATO	<input type="checkbox"/> Prima del 24/04/2017 (soglia da verificare 15.000) <input type="checkbox"/> Dal 24/04/2017 (soglia da verificare 5.000)
IMPORTO DEL CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	<input type="checkbox"/>
MODELLO F24 TITOLARE PARTITA IVA	<input type="checkbox"/> Presenza di crediti in compensazione (obbligo servizi telematici Agenzia Entrate) <input type="checkbox"/> Nessun credito in compensazione

DA SAPERE

MANOVRA CORRETTIVA: COMPENSAZIONI IVA CON SOGLIA A 5.000 EURO

di Roberta De Pirro

Scende da 15.000 a 5.000 euro la soglia del credito IVA da certificare per l'utilizzo in compensazione nel modello F24. La misura, prevista dalla Manovra correttiva per combattere l'evasione fiscale, si pone come ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, già chiamati ad inviare trimestralmente i dati relativi alle fatture emesse e ricevute e quelli delle liquidazioni periodiche effettuate, oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Perché abbassare la soglia del credito IVA che scaturisce dalla dichiarazione, che deve essere oggetto di verifica prima di poter essere utilizzato in compensazione, se di fatto la dichiarazione IVA è stata già oggetto di preventivi controlli da parte dell'Agenzia?

Modifica al ribasso per il limite oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione per poter utilizzare il credito IVA in compensazione. È una delle misure previste dalla Manovra correttiva finalizzate a combattere l'evasione fiscale.

Quando è necessario il visto di conformità

La previsione dell'apposizione di visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti IVA trova la sua origine nell'art. 10, D.L. n. 78/2009, ed è stata modificata dal D.L. n. 16/2012.

I crediti IVA possono essere compensati, con modello F24:

- fino a 5.000 euro, senza limitazioni, dal primo giorno dell'anno successivo alla loro maturazione, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale il credito emerge;
- per un importo superiore a 5.000 euro ma inferiore a 15.000 euro, solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (16 marzo) o dell'istanza trimestrale (modello TR);
- per un importo superiore a 15.000 euro, solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, sulla quale sia apposto il visto di conformità.

Deputati all'apposizione del visto di conformità sono i soggetti i professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, i centri di assistenza fiscale; alternativamente, la dichiarazione potrà essere sottoscritta dai soggetti ai quali è demandata la revisione legale dei conti (ad esempio, le società di revisione).

Intervenendo in materia, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 1/E del 2010, aveva chiarito che le limitazioni alla compensazione dei crediti si rendono operative soltanto dalla compensazione effettiva di ammontare superiore a 15.000 euro; fino a tale importo, di conseguenza, l'utilizzo degli stessi crediti dovrebbe essere libero, anche se, successivamente, il contribuente compenserà ulteriori somme che gli faranno superare la soglia.

Nella circolare n. 12/E del 2010 l'Agenzia ha aggiunto che non sono subordinate all'apposizione del visto di conformità le compensazioni "verticali" o "interne", anche se di ammontare superiore alla soglia di 15.000 euro, ossia quelle compensazioni operate a valere sul medesimo tributo, e ciò anche nel caso le stesse siano effettuate mediante presentazione del modello F24.

Cosa prevede la Manovra correttiva

Con la Manovra correttiva vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. In particolare, viene ridotto - dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro - il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono.

Se le compensazioni sono effettuate senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni.

In tal caso, l'Agenzia richiede il versamento dell'importo del credito utilizzato in compensazione, nonché la relativa sanzione (che si presume sia pari al 30% del credito usato in eccesso rispetto alla misura consentita).

Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (modello TR).

Come si concilia con lo spesometro trimestrale?

Se la ratio sottesa a tale previsione è quella di combattere l'evasione IVA, non appare però chiaro a chi scrive come la stessa si concili con la previsione del c.d. spesometro trimestrale e dell'invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate anch'esse trimestrali.

In altri termini, nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 193/2016 si legge che la finalità sottesa alla sostituzione dello spesometro annuale con quello trimestrale e alla previsione dell'invio trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni periodiche effettuate è quella di dissuadere i contribuenti dal porre in essere eventuali fenomeni fraudolenti. Infatti a seguito dell'invio di tali dati, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver provveduto al loro controllo, invia l'esito della verifica al contribuente.

Di conseguenza, il contribuente che - a seguito di queste verifiche - decida di adeguarsi alle osservazioni formulate dall'Agenzia, se sussistenti, andrebbe a presentare (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati inviati) una dichiarazione IVA il cui contenuto di fatto è già stato oggetto di un controllo preventivo da parte dell'erario.

Di conseguenza, non si comprende la ragione dell'abbassamento della soglia del credito IVA scaturente dalla dichiarazione stessa, che deve essere oggetto di verifica prima di poter essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

Di fatto, se l'Agenzia ha già effettuato i suoi controlli, non dovrebbe essere necessario procedere ad un'ulteriore verifica. Non solo: in termini operativi la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del credito IVA da certificare determina un ulteriore aggravio di spese per le imprese. Un aggravio che potrebbe rappresentare un deterrente all'utilizzo del credito, se si considera che la sua certificazione potrebbe essere antieconomica rispetto al beneficio fiscale che il contribuente potrebbe ottenere dall'utilizzo in compensazione dello stesso.

In un contesto caratterizzato da una serie di misure fiscali finalizzate a combattere e ridurre l'evasione IVA, anche in considerazione del significativo GAP di evasione del tributo che l'Italia presenta rispetto agli altri Paesi dell'UE, il legislatore dovrebbe forse cercare di calibrare i suoi interventi, ponderandoli con le esigenze aziendali e, soprattutto, armonizzandoli con le misure di lotta all'evasione già in essere.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Esenzione IVA prestazioni sanitarie in farmacia

Si applica l'IVA sui servizi forniti dalla farmacia aventi ad oggetto i servizi di prenotazione riscossione, ritiro referti, nonché sulle prestazioni analitiche di prima istanza che rientrano nell'ambito dell'autocontrollo. Le prestazioni sanitarie aventi ad oggetto diagnosi, cura e riabilitazione sono invece esenti a patto che siano effettuate da parte di soggetti abilitati all'esercizio della professione. Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi, le farmacie possono documentare le prestazioni con lo scontrino fiscale parlante.

Agenzia delle Entrate, ris. 12 maggio 2017, n. 60/E

Detrazione per erogazioni liberali tramite terzi

La detrazione del 19% spetta anche nel caso in cui il beneficiario dell'erogazione, associazione senza fini di lucro, agisca tramite soggetti terzi per perseguire le proprie finalità; tuttavia, il beneficiario deve verificare che il soggetto terzo utilizzi le somme sulla base di quanto indicato dall'associazione stessa. Nel caso di erogazioni in denaro, corrisposte da soggetti IRES, il T.U.I.R. prevede, invece, la deducibilità per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Agenzia delle Entrate, ris. 12 maggio 2017, n. 59/E

Reverse charge: sanzioni light

Se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione del reverse charge, ma viene fatturata come un'operazione ordinaria, ossia con addebito di IVA, si applica una sanzione in misura fissa da 250 a 10.000 euro, e il cessionario non perde il diritto alla detrazione. Analoga sanzione viene prevista nel caso opposto: IVA sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente, anziché essere assolta in via ordinaria. Nell'ipotesi di operazioni inesistenti va però applicata una sanzione che va dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

In ragione di quanto stabilito dal principio del favor rei, il nuovo regime sanzionatorio è applicabile anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, a patto non siano stati emessi atti divenuti poi definitivi antecedentemente al 1° gennaio 2016.

Agenzia delle Entrate, circ. 11 maggio 2017, n. 16/E

Redditi PF e SP: disponibili i software e Gerico

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i software per procedere con la compilazione e il controllo dei modelli dichiarativi Redditi PF/2017 e Redditi SP/2017, che consentono la creazione del relativo file da inviare telematicamente e la generazione del modello di versamento F24.

Disponibili, all'interno del proprio sito, anche i software Gerico 2017 e Procedura di controllo Studi di settore/Parametri.

Agenzia delle Entrate, sito internet

Redditi 2017: modifiche della Manovra correttiva

L'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, CNM 2017 e IRAP 2017 e alle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi 2017 delle società e degli enti, in seguito alle novità della Manovra correttiva 2017. Nello specifico:

- al paragrafo "Acconti" la modifica riguarda la rideterminazione della base ACE
 - al paragrafo "Compensazione" viene modificata la soglia limite (5.000 euro annui).
- Agenzia delle Entrate, provv. 11 maggio 2017, n. 90915*

Registro Elettronico degli Indirizzi (REI)

L'Agenzia delle Entrate ha modificato e integrato i precedenti provvedimenti relativi alle regole di trasmissione degli indirizzi PEC. Tra le informazioni associate alla casella di posta elettronica certificata che devono essere comunicate è ricompreso il codice fiscale e la denominazione della struttura accentrata, laddove presente. L'obbligo di comunicazione della PEC al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi) opera anche per gli operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie.

Agenzia delle Entrate, provv. 10 maggio 2017, n. 90677

Redditi PF: modifiche alle specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Redditi 2017 PF e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, per fornire ulteriori indicazioni agli operatori del settore nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione.

Agenzia delle Entrate, provv. 10 maggio 2017, n. 90520

Liquidazioni IVA: disponibile il software

A partire dal 10 maggio 2017 è possibile trasmettere online le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA con il software gratuito messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, comunicato 10 maggio 2017

Voluntary disclosure bis: pronto il calcolatore

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in versione sperimentale, l'applicativo che permetterà ai contribuenti che aderiscono alla procedura di voluntary disclosure bis di calcolare autonomamente le somme - sanzioni e interessi - dovute al Fisco. La procedura fornisce anche tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del mod. F24 per il pagamento.

Agenzia delle Entrate, comunicato 9 maggio 2017

Nuovo codice tributo versamenti parziali

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo seguente codice tributo:

- 9035 - Articolo 54-bis Versamento IVA mensile/trimestrale - imposta

per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate su controllo automatico; il codice è utilizzabile nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione, intenda versare solo una quota dell'importo complessivo.
Agenzia delle Entrate, ris. 9 maggio 2017, n. 58/E

LAVORO

Il "Jobs Act autonomi"

L'Aula del Senato, nella seduta del 10 maggio 2017, ha approvato definitivamente il DDL 2233-B recante le misure per la tutela del lavoro autonomo e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, cd. Jobs Act autonomi. La legge entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta. In estrema sintesi, essa prevede per i lavoratori interessati, e cioè: lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, lavoratori parasubordinati e collaboratori occasionali (sono esclusi imprenditori e piccoli imprenditori):

- garanzie contrattuali più ampie nei contratti stipulati con la committenza
- incentivi fiscali per le spese di formazione e di aggiornamento professionale
- nuove tutele previdenziali in caso di malattia, infortunio e a favore della genitorialità
- sostegno all'ingresso e al reinserimento nel mercato del lavoro con la previsione di sportelli dedicati presso i Centri per l'impiego
- stabilizzata l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL, riconosciuta in via permanente dal 1° luglio 2017 ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

DDL 2233-B

Sostegno all'inclusione attiva: nuovo modello

L'INPS comunica di avere aggiornato il modulo di domanda per l'erogazione del contributo di sostegno all'inclusione attiva per il 2017. Sarà inoltre necessario inviare un apposito modello di comunicazione, entro 30 giorni, in caso di variazione della posizione reddituale o lavorativa del soggetto beneficiario o dei membri del suo nucleo familiare.

INPS, circ. 12 maggio 2017, n. 86

Coltivatori diretti e IAP: sgravio totale

L'INPS fornisce le istruzioni per richiedere e fruire dello sgravio contributivo spettante in caso di nuova iscrizione come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale a partire dall'anno 2017. Il beneficio spetta anche a coloro che hanno avviato l'attività nel 2016, purché l'azienda sia ubicata in zone montane o svantaggiate.

INPS, circ. 11 maggio 2017, n. 85

Maternità lavoratrici autonome: copertura IVS

A fronte di molti quesiti posti negli ultimi mesi, l'INPS chiarisce che la prestazione della maternità alle lavoratrici autonome può essere erogata, comunque, anche nel caso in cui il versamento contributivo IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.

INPS, messaggio 10 maggio 2017, n. 1947

IMPRESA

Sabatini-ter: elenco dei beni non agevolabili

Aggiornate le FAQ dedicate alla Sabatini ter per i nuovi finanziamenti legati all'acquisto dei beni strumentali all'impresa. In particolare il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un elenco per l'individuazione dei beni o delle spese che non possono essere agevolati. Ulteriori chiarimenti riguardano l'ammissibilità alle agevolazioni per i beni già consegnati in prova o conto visione presso l'acquirente e le ipotesi relative all'investimento di importo diverso da quanto indicato in domanda.

Min. Sviluppo economico, FAQ

AGENDA

Scadenze dal 18 maggio al 1° giugno 2017

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	MAGGIO 2017	
giovedì 18	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
giovedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile	
lunedì 29	Presentazione del Mod. IVA 2017 entro 90 giorni dalla scadenza	
martedì 30	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
mercoledì 31	Adempimenti di fine mese	
	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	
	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie	
	Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale	
	Presentazione degli elenchi Intra 12	
	Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo
